

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 1 luglio 2009**

Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. (GU n. 162 del 15-7-2009)

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico»;

Vista la direttiva 2007/71/CE della Commissione del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2007/71/CE, provvedendo a tal fine a sostituire l'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, con il quale è stato recepito l'allegato II della direttiva 2000/59/CE;

Visto in particolare, l'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il quale prevede che l'allegato III è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria;

Vista la circolare MEPC.1/Circ. 644 del 4 novembre 2008, approvata dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), nella sua 58^a sessione, che stabilisce un formato standard per il modulo di notifica anticipata per i rifiuti da consegnare ad impianti di raccolta portuali;

Considerato che il formato standard per il modulo di notifica di cui alla circolare MEPC.1/Circ. 644 del 4 novembre 2008 riporta le informazioni richieste dal modulo di cui alla direttiva 2007/71/CE, e richiede anche altre informazioni sui quantitativi dei rifiuti di cui agli allegati II e VI della Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi Marpol 73/78;

Ritenuto opportuno, onde evitare duplicazioni di modelli da compilare, adottare un modello integrato che garantisca anche il recepimento di quanto disposto dalla circolare MEPC.1/Circ. 644 del 4 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 è sostituito con l'allegato di cui al presente decreto.

Roma, 1° luglio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Tipo	Rifiuti da conferire m ³	Capacità di stoccaggio massima dedicata m ³	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m ³	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo m ³
Altro (specificare)					
Residui del carico (1) (specificare)					
MARPOL Allegato II – Sostanze Liquide Nocive – (m³)/nome					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
Altre Sostanze					
Residui del carico (1) (specificare)					
MARPOL Allegato IV – Acque di scarico					
Acque di scarico (1) (specificare)					
MARPOL Allegato V – Rifiuti					
Rifiuti Alimentari					
Plastica					
Rifiuti associati al carico (2) (accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali da imballaggio, ecc.)					
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc					
Ceneri di incenerimento					
Altri rifiuti (specificare)					
Residui del carico (2) (specificare)					
MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell'aria					
Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze					
Residui di pulizia di gas di scarico					

(1) Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato.
 (2) Può trattarsi di stime

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

- che le informazioni riportate nella presente notifica sono accurate e corrette e
- che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti

Data

Ora

Firma.....

09A07996

